

TRIBUNALE DI SCIACCA

SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI

PROCEDURA ESECUTIVA N. 52/2015 R. ES. IMM.

AVVISO DI VENDITA

Il sottoscritto Avvocato Agata Libassi, del Foro di Sciacca, professionista delegato al compimento delle operazioni di vendita del compendio immobiliare oggetto di procedura espropriativa immobiliare in epigrafe indicata, con studio in Sciacca (Ag), alla Via dei Cappuccini, civico nr. 147;

- vista l'ordinanza di delega del 12.5.2017 emessa dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Sciacca;
- vista l'ordinanza di rinnovo della delega alla vendita al professionista del 21.02.2022 emessa dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Sciacca con cui è stata disposta la vendita con **modalità asincrona pura**;
- vista l'ordinanza del 09.08.2025 con cui il Giudice disponeva che il professionista delegato procedesse all'esperimento di due ulteriori tentativi di vendita;
- visti gli artt. 591 bis e 570 e segg. cod. proc. civ., come riformati dalla L. n. 132/2015 (di conversione, con modifiche, del D.L. n. 83/2015);

AVVISA

che tramite il portale del gestore delle vendite telematiche "Aste Giudiziarie Inlinea S.p.a." (<https://www.astetelematiche.it>) il giorno **12 del mese di maggio dell'anno 2026, alle ore 17:00 e segg.**, avrà inizio, con l'esame delle offerte telematiche, la procedura di **VENDITA SENZA INCANTO CON MODALITA' TELEMATICA ASINCRONA PURA** del bene immobile, oggetto della procedura esecutiva immobiliare n. 29/2015 R. Es.

Imm.: Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

UNICO LOTTO – *Fabbricato urbano a due elevazioni fuori terra, sito in*

Partanna - TP, nella via Benedetto Croce, composto da un'unità

immobiliare della consistenza catastale di vani quattro e mezzo e annesso

vano garage della superficie catastale di metri quadrati ventotto (mq. 28)

al piano terra e da altra unità immobiliare della consistenza catastale di

vani cinque a primo piano, con area libera soprastante, riportato nel

Catasto fabbricati del Comune di Partanna - TP al Foglio P90, particelle:

350 sub 4, via Benedetto Croce, p. T Cat. C/6 Cl.3, mq.28 e 350, sub 6 via

Benedetto Croce, Cat. A/2, Cl.5, 8,5 vani (in data 03.11.2009 generata

dalla soppressione e perfusione e diversa distribuzione, dalle particelle di

cui al foglio P90, n. 350 sub 1, sub 2 e sub 3).

PREZZO A BASE D'ASTA: € 23.273,47

OFFERTA MINIMA EX ARTT. 571 E 572 C.P.C. € 17.430,10;

OFFERTE IN AUMENTO NON INFERIORE AD € 1.000,00.

DESCRIZIONE DEI BENI IMMOBILI POSTI IN VENDITA

Il bene è meglio descritto nella relazione di stima a firma dell'esperto

reperibile sul Portale delle Vendite Pubbliche di cui all'art. 490, co. 1 c.p.c.

e sui seguenti siti internet:

- Astegiudiziarie.it

Si fa espresso rinvio alla relazione di stima anche per tutto ciò che concerne

l'esistenza di eventuali oneri e pesi a qualsiasi titolo gravanti sui beni.

VISITA DELL'IMMOBILE

Come previsto dall'art. 560 c.p.c., la richiesta di visita dell'immobile deve

essere formulata esclusivamente tramite il *form* di richiesta presente nella

scheda del lotto in vendita disponibile sul PVP - Portale delle Vendite

DETERMINA

Le seguenti modalità di presentazione delle offerte e di svolgimento della procedura di vendita.

DISCIPLINA DELLA VENDITA TELEMATICA**1. Modalità di presentazione dell'offerta:**

Ammessi a depositare le offerte in modalità esclusivamente telematica, tramite l'apposito modulo ministeriale, al quale si accede dal portale del gestore Aste Giudiziarie Inlinea S.p.a. (<https://www.astetelematiche.it>), sono esclusivamente l'offerente ovvero il suo procuratore legale, ai sensi degli artt. 571 e 579 c.p.c., onerati (salvo esenzione) del pagamento del bollo in via telematica.

Le offerte depositate da altri saranno dichiarate inammissibili.

Le offerte di acquisto dovranno essere depositate in via telematica entro le ore 12:00 del giorno precedente a quello fissato dal delegato per la vendita e per la verifica dell'ammissibilità.

Le offerte andranno obbligatoriamente redatte e depositate con le modalità ed i contenuti tutti previsti dagli artt. 12 e seguenti del Decreto del Ministro della Giustizia n. 32 del 26 febbraio 2015, che perciò di seguito si riportano:

Art. 12 - Modalità di presentazione dell'offerta e dei documenti allegati

1. L'offerta per la vendita telematica deve contenere:

- a) i dati identificativi dell'offerente, con l'espressa indicazione del codice fiscale o della partita IVA;
- b) l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;
- c) l'anno e il numero di ruolo generale della procedura;

d) il numero o altro dato identificativo del lotto;

e) la descrizione del bene;

f) l'indicazione del referente della procedura;

g) la data e l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita;

h) il prezzo offerto e il termine per il relativo pagamento, salvo che si tratti

di domanda di partecipazione all'incanto;

i) l'importo versato a titolo di cauzione;

l) la data, l'orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il

versamento della cauzione;

m) il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto

del bonifico di cui alla lettera l);

n) l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata di cui al comma 4

o, in alternativa, quello di cui al comma 5, utilizzata per trasmettere l'offerta

e per ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento;

o) l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni

previste dal presente regolamento.

2. Quando l'offerente risiede fuori dal territorio dello Stato, e non risulti

attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato

dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo

codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un

codice identificativo. In ogni caso deve essere anteposto il codice del Paese

assegnante, in conformità alle regole tecniche di cui allo standard ISO

3166-1 alpha-2code dell'*International Organization for Standardization*.

3. L'offerta per la vendita telematica è redatta e cifrata mediante un

software realizzato dal Ministero, in forma di documento informatico privo

di elementi attivi e in conformità alle specifiche tecniche di cui all'articolo

26 del presente decreto. Il software, di cui al periodo precedente, è messo a disposizione degli interessati da parte del gestore della vendita telematica e deve fornire in via automatica i dati di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g), nonché i riferimenti dei gestori del servizio di posta elettronica certificata per la vendita telematica iscritti a norma dell'articolo 13, comma 4. L'offerta è trasmessa mediante la casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La trasmissione sostituisce la firma elettronica avanzata dell'offerta, sempre che l'invio sia avvenuto richiedendo la ricevuta completa di avvenuta consegna di cui all'articolo 6, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica, 11 febbraio 2005, n. 68 e che il gestore del servizio di posta elettronica certificata attesti nel messaggio o in un suo allegato di aver rilasciato le credenziali di accesso in conformità a quanto previsto dall'articolo 13, commi 2 e 3.

Quando **l'offerta è formulata da più persone**, alla stessa deve essere allegata la procura rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica.

La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e può essere allegata anche in copia per immagine.

L'offerta, quando è sottoscritta con firma digitale, può essere trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata anche priva dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n). Si applica il comma 4 terzo periodo, e la procura è rilasciata a colui che ha sottoscritto l'offerta a norma del presente comma.

I documenti sono allegati all'offerta in forma di documento informatico o di copia informatica, anche per immagine, privi di elementi attivi. I documenti

allegati sono cifrati mediante il software di cui al comma 3. Le modalità di congiunzione mediante strumenti informatici dell'offerta con i documenti alla stessa allegati sono fissate dalle specifiche tecniche di cui all'art. 26.

Art. 13 - Modalità di trasmissione dell'offerta:

L'offerta e i documenti allegati sono inviati ad un apposito indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero mediante la casella di posta elettronica certificata indicata a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera n). Ciascun messaggio di posta elettronica certificata per la vendita telematica contiene, anche in allegato, l'attestazione del gestore della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica di aver provveduto al rilascio delle credenziali previa identificazione del richiedente a norma del presente regolamento.

Quando l'identificazione è eseguita per via telematica, la stessa può aver luogo mediante la trasmissione al gestore di cui al comma 1 di una copia informatica per immagine, anche non sottoscritta con firma elettronica, di un documento analogico di identità del richiedente. La copia per immagine è priva di elementi attivi ed ha i formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite a norma dell'art 26.

Quando l'offerente non dispone di un documento di identità rilasciato da uno dei Paesi dell'Unione Europea, la copia per immagine deve essere estratta dal passaporto.

Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero verifica, su richiesta dei gestori di cui al comma 1, che il procedimento previsto per il rilascio delle credenziali di accesso sia conforme a quanto previsto dal presente articolo e li iscrive in un'apposita area pubblica del

Art. 14 - Deposito e trasmissione dell'offerta al gestore per la vendita

telematica:

1. L'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia.

2. L'offerta pervenuta all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 13, comma 1, è automaticamente decifrata non prima di centottanta e non oltre centoventi minuti antecedenti l'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita.

Il software di cui all'articolo 12, comma 3, elabora un ulteriore documento testuale, privo di restrizioni per le operazioni di selezione e copia, in uno dei formati previsti dalle specifiche tecniche dell'articolo 26.

Il documento deve contenere i dati dell'offerta, salvo quelli di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), n) ed o).

L'offerta e il documento di cui al comma 2 sono trasmessi ai gestori incaricati delle rispettive vendite nel rispetto del termine di cui al comma 1.

L'indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero cui inviare il file criptato contenente l'offerta telematica e gli allegati è il seguente: offertapvp.dgsia@giustiziacert.it.

2. Contenuto dell'offerta:

L'offerta deve riassuntivamente contenere, anche ad integrazione di quanto previsto dal citato decreto, i dati seguenti con la precisazione che quanto non previsto dal modello ministeriale dovrà essere riportato in documento separato da allegare, come tutti gli altri, all'offerta telematica:

a) il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale o partita

IVA, il domicilio, lo stato civile ed il recapito telefonico del soggetto cui

andrà intestato l'immobile (non sarà possibile intestare l'immobile a

soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta). Se l'offerente è

coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati

anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l'offerente è minorenni, l'offerta

dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del giudice

tutelare;

b) quando l'offerta è formulata da più persone, alla stessa deve essere

allegata la procura rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella di

posta elettronica certificata per la vendita telematica. La procura è redatta

nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e può

essere allegata anche in copia per immagine. L'offerta, quando è sottoscritta

con firma digitale, può essere trasmessa a mezzo di casella di posta

elettronica certificata;

c) l'indicazione del prezzo offerto che non potrà essere, a pena di inefficacia

dell'offerta, inferiore di oltre un quarto al valore d'asta indicato nella

presente ordinanza e quindi nell'avviso di vendita; il termine di pagamento

del prezzo e degli oneri accessori che non potrà comunque essere superiore

a centoventi (120) giorni dalla data di aggiudicazione (termine soggetto a

sospensione nel periodo feriale) - SALVA RATEIZZAZIONE SE

AUTORIZZATA DAL GE -; l'importo versato a titolo di cauzione, con

data, orario e numero di CRO del relativo bonifico, nonché il codice IBAN

del conto corrente sul quale la cauzione è stata addebitata (tenendo presente

che nel caso in cui nell'attestazione di avvenuto pagamento venga indicato

come codice identificativo della transazione il c.d. codice TRN (o codice

similare) composto da 30 caratteri alfanumerici, il CRO è normalmente identificato dalle 11 cifre presenti a partire dal 6° fino al 16° carattere del TRN. Non dovranno comunque essere indicati caratteri diversi da numeri o inseriti spazi, caratteri speciali o trattini;

d) l'espressa dichiarazione di aver preso visione dell'ordinanza di delega, del presente avviso di vendita e della perizia di stima;

e) la dichiarazione con la richiesta di agevolazioni fiscali (c.d. "prima casa");

f) gli indirizzi previsti al comma 4 o 5 dell'art. 12 sopra citati e l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le prescritte comunicazioni, di pertinenza dell'offerente o del suo procuratore legale che ha effettuato il deposito.

3. Documenti da allegare all'offerta:

All'offerta andranno allegati, in forma di documento informatico o di copia informatica, pure per immagine, privi di elementi attivi:

- bonifico attestante il versamento della cauzione (necessaria, a tutela dell'offerente, per permettere il tempestivo abbinamento con l'offerta decrittata), segnatamente, copia della contabile di avvenuto pagamento e copia dell'Iban dal quale è stato effettuato tramite bonifico bancario sul conto della procedura;

- documento di identità dell'offerente e del coniuge in comunione legale dei beni; qualora l'offerente sia minore di età o incapace, copia del documento di identità e del codice fiscale anche del soggetto che agisce in suo nome e della relativa autorizzazione; qualora il coniuge offerente voglia escludere il bene dalla comunione legale, copia della dichiarazione in tal senso dell'altro

coniuge autenticata da pubblico ufficiale.

- procura rilasciata dagli altri offerenti (quando l'offerta è formulata da più persone) al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica oppure al soggetto che sottoscrive l'offerta con firma digitale.

La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

- procura speciale o copia autentica della procura generale, nell'ipotesi di offerta fatta a mezzo di procuratore legale;

- visura camerale della società attestante i poteri del legale rappresentante della persona giuridica offerente, risalente a non più di tre mesi, ovvero

copia della delibera assembleare che autorizzi un soggetto interno alla società alla partecipazione alla vendita in luogo del legale rappresentante e

originale della procura speciale o copia autentica della procura generale rilasciate da questi attestanti i poteri del soggetto interno delegato;

- dichiarazione di aver preso completa visione dell'ordinanza di delega, del presente avviso di vendita e della perizia di stima.

4. Modalità di versamento della cauzione:

Il versamento della cauzione si effettua tramite bonifico bancario sul conto corrente aperto dal delegato alla vendita presso UniCredit

IT95P0200883175000105425086, **intestato a "ESEC. IMM. N. 52/2015**

TRIBUNALE DI SCIACCA", con causale "Asta".

La cauzione, a pena di inefficacia dell'offerta, dovrà essere accreditata almeno tre giorni prima del termine ultimo per la presentazione della

domanda ed essere di importo pari almeno al 10% del prezzo offerto (esclusi sabato, domenica e festivi). La predetta cauzione sarà trattenuta in

anche una sola cauzione, determinata con riferimento al lotto di maggior prezzo.

In particolare, l'offerta sarà considerata inammissibile qualora, nel giorno fissato per la verifica di ammissibilità delle offerte e per la deliberazione sulle stesse, il professionista non riscontri l'accredito delle somme sul conto corrente intestato alla procedura.

5. Irrevocabilità dell'offerta:

Salvo quanto previsto dall'art. 571 c.p.c., **l'offerta presentata nella vendita senza incanto è irrevocabile.**

Si potrà procedere all'aggiudicazione al maggior offerente anche qualora questi non si colleghi telematicamente il giorno fissato per la vendita.

DELIBERAZIONE SULLE OFFERTE

L'offerta è inammissibile se perviene oltre il termine stabilito nell'ordinanza di delega, nonché se inferiore di oltre un quarto al prezzo stabilito nell'avviso di vendita, se l'offerente non presta la cauzione nella misura e con le modalità stabilite nell'ordinanza di delega.

La deliberazione delle offerte avverrà con le seguenti modalità:

Offerta unica:

1. Qualora sia stata proposta un'unica offerta pari o superiore al prezzo base, essa è senz'altro accolta. Se l'unica offerta è inferiore, nei limiti di un quarto, al prezzo base, si opera come segue: **solo in occasione del primo esperimento di vendita**, qualora specifiche circostanze consentano di ritenere sussistente la seria possibilità di aggiudicare l'immobile a prezzo superiore, il delegato dispone, anche in presenza di istanze di assegnazione, che si proceda ad un ulteriore tentativo di vendita alle stesse condizioni;

2. In ogni esperimento di vendita, compreso il primo, qualora non sussistano tali specifiche circostanze ed un creditore abbia proposto istanza di assegnazione dell'immobile, necessariamente al prezzo almeno pari a quello base, il bene è assegnato al creditore;

3. Qualora non sussistono tali specifiche circostanze e nessun creditore abbia proposto istanza di assegnazione dell'immobile, il bene è aggiudicato all'unico offerente.

Pluralità di offerte:

Qualora per l'acquisto del medesimo bene siano state proposte più offerte ammissibili, subito dopo la deliberazione delle stesse, il delegato provvederà ad avviare la gara telematica tra gli offerenti ex art. 573 c.p.c. con la modalità asincrona pura di seguito disciplinata, pronunciando l'aggiudicazione per il miglior offerente a meno che il prezzo offerto all'esito sia inferiore al valore dell'immobile stabilito nell'avviso di vendita e vi siano istanze di assegnazione; ovvero, in difetto di offerte in aumento, ad aggiudicare l'immobile al migliore offerente (da individuarsi, in subordine, secondo: il maggior prezzo offerto; quindi, la maggior cauzione prestata; ancora, la minore dilazione indicata per saldo prezzo; infine, la priorità temporale di deposito dell'offerta), a meno che il relativo prezzo sia inferiore al valore dell'immobile stabilito nell'avviso di vendita e vi siano istanze di assegnazione.

SVOLGIMENTO DELLA VENDITA

Le buste telematiche saranno aperte alla presenza eventuale in collegamento da remoto delle parti, dei loro avvocati, dei creditori iscritti non intervenuti, dei comproprietari non esegutati, il giorno **12 del mese di**

indicati non costituiscono causa di invalidità delle operazioni e motivo di doglianza da parte di alcuno.

Il professionista delegato referente della procedura, verificata la regolarità delle offerte darà inizio alle operazioni di vendita.

Gli offerenti partecipano telematicamente attraverso la connessione al portale del gestore della vendita, al quale sono stati invitati a connettersi almeno trenta minuti prima dell'inizio delle operazioni mediante messaggio all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'offerta, con estratto dell'invito inviato loro via SMS.

Qualora per l'acquisto del medesimo bene siano state proposte più offerte valide, si procederà a gara sull'offerta più alta, che avrà durata sino alle ore 15 del giorno successivo; durante il periodo della gara, ogni partecipante potrà effettuare offerte in aumento, cioè rilanci, nel rispetto dell'importo minimo stabilito dall'avviso di vendita a pena di inefficacia.

Qualora vengano effettuate offerte in aumento negli ultimi 10 minuti della gara, la stessa sarà prorogata automaticamente di ulteriori 10 minuti in modo da permettere agli altri partecipanti di effettuare ulteriori rilanci e così di seguito sino alla mancata presentazione di offerte in aumento nel periodo di prolungamento.

La deliberazione finale sulle offerte all'esito della gara avrà luogo entro il giorno successivo al suo termine, prorogata, se cadente di sabato o festivi, al primo giorno non festivo.

Il bene verrà definitivamente aggiudicato dal professionista delegato referente della procedura, facendosi così luogo alla vendita, a chi avrà effettuato l'offerta più alta, sulla base delle comunicazioni effettuate dal

gestore della vendita telematica.

Publicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni
ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia

In difetto di offerte in aumento, il professionista delegato referente della procedura disporrà la vendita a favore del migliore offerente, salvo che il prezzo offerto sia inferiore al valore d'asta stabilito nell'avviso di vendita e vi siano istanze di assegnazione.

All'offerente che non risulterà aggiudicatario la cauzione sarà restituita mediante bonifico sul conto corrente dal quale era stata inviata.

TERMINI PER IL SALDO PREZZO

In caso di aggiudicazione, il termine per il deposito del saldo del prezzo e delle spese (soggetto a sospensione nel periodo feriale ma non prorogabile, salvo casi eccezionali) sarà, comunque, quello indicato nell'offerta dall'aggiudicatario, solo se inferiore a 120 giorni.

OFFERTA PER PERSONA DA NOMINARE

Nell'ipotesi in cui il procuratore legale abbia effettuato l'offerta e sia rimasto aggiudicatario per persona da nominare, dovrà dichiarare al delegato nei tre giorni successivi alla vendita il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando originale della procura speciale notarile, ovvero copia autentica della procura generale, rilasciate in data non successiva alla vendita stessa, ovvero trasmettendogli via PEC detta documentazione in copia per immagine con attestazione di conformità.

ISTANZA DI ASSEGNAZIONE CON RISERVA DI NOMINA DI UN

TERZO

Il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo dovrà dichiarare al delegato, nei cinque giorni dal provvedimento di assegnazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare, con sottoscrizione autenticata

da pubblico ufficiale e i documenti comprovanti gli eventualmente necessari poteri e autorizzazioni. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione sono esclusivamente a carico del creditore.

DISCIPLINA RELATIVA AL PAGAMENTO DEL PREZZO E DEGLI ONERI ACCESSORI

1. Salvo quanto disposto *sub punto 2)*, il saldo del prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di aggiudicazione dedotta la cauzione prestata) dovrà essere versato mediante bonifico sul conto corrente di pertinenza della procedura esecutiva entro il termine indicato nell'offerta e comunque non oltre 120 giorni dalla data di vendita, salvo autorizzazione del GE alla rateizzazione.

2. Qualora l'immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di mutuo concesso ai sensi del T.U. 16 luglio 1905, n. 646, richiamato dal D.P.R. 21 gennaio 1976 n. 7 ovvero ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 (mutuo fondiario), l'aggiudicatario dovrà versare direttamente all'Istituto mutuante, nel termine per il versamento del saldo del prezzo, la parte del prezzo corrispondente al credito dell'Istituto per capitale, interessi, accessori e spese di procedura nei limiti di quanto disposto dall'art. 2855 c.c., così come individuata dal delegato. L'eventuale somma residua dovrà essere versata con le modalità indicate *sub punto 1)*; l'aggiudicatario dovrà tempestivamente consegnare al delegato l'originale della quietanza rilasciata dall'Istituto di Credito.

Dunque, se si tratta di procedura soggetta alla normativa sul Credito Fondiario, l'aggiudicatario che non intenda o non possa avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto di mutuo, dovrà, entro 60 giorni successivi dalla data di aggiudicazione, pagare direttamente al creditore la liquidazione ufficiale ad uso esclusivo personale e vietata ogni

fondario quella parte del prezzo che corrisponde al complessivo credito

vantato dal predetto creditore per capitale, accessori e spese. Si precisa, al

riguardo, che il delegato inviterà senza ritardo il creditore ad indicare

l'ammontare del credito. L'importo da versare per il saldo prezzo e per le

spese conseguenti al trasferimento dovrà essere accreditato nella misura del

80% in favore del creditore fondiario (compatibilmente con le risultanze

della precisazione del credito), mentre il restante 20% sarà versato sul conto

della procedura a garanzia della copertura delle spese prededucibili non

ancora quantificabili. Ove il creditore fondiario non abbia trasmesso al

delegato, nel termine assegnato dal professionista, la nota di precisazione

del credito, corredata di tutti i documenti necessari per la verifica del

credito, il versamento del saldo prezzo e delle spese dovrà essere effettuato

dall'aggiudicatario, per intero, sul conto corrente della procedura (conto

corrente aperto presso l'Istituto di Credito UniCredit

IT95P0200883175000105425086, **intestato a "ESEC. IMM. N. 52/2015**

TRIBUNALE DI SCIACCA", trasmettendo al delegato copia della prova

della disposizione di bonifico.

La quota di spettanza del creditore fondiario (oltre all'eventuale somma

residua di quanto trattenuto in garanzia) sarà, quindi, riaccreditata a favore

di quest'ultimo esclusivamente su mandato del professionista, in assenza di

piano di riparto, sul quale sarà annotato, eventualmente anche a congruaggio,

nei limiti di cui all'art. 2855 c.c.

In ogni caso, il pagamento ex art. 41 TUB verrà effettuato dal delegato, solo

dopo la verifica del credito precisato e la quantificazione degli oneri della

procedura posti in prededuzione e delle spese ex art. 2770 c.c.

3. Qualora l'aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo intenda fare ricorso ad un contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull'immobile acquistato, egli dovrà indicare, se possibile, nella propria domanda di partecipazione, l'Istituto di Credito mutuante; entro il termine fissato per il versamento del saldo prezzo le somme dovranno essere erogate direttamente dall'Istituto di Credito mutuante mediante bonifico sul conto della procedura. Conformemente a quanto previsto dall'art. 585 ultimo comma c.p.c. nel decreto di trasferimento il giudice dell'esecuzione inserirà la seguente dizione *"rilevato che il pagamento di parte del prezzo relativo al trasferimento del bene oggetto del presente decreto è avvenuto mediante erogazione della somma di ... da parte di ... a fronte del contratto di mutuo a rogito ... del ... e che le parti mutuante e mutuataria hanno espresso il consenso all'iscrizione di ipoteca di prima grado a garanzia del rimborso del predetto finanziamento, si rende nota che, conformemente a quanto disposto dall'art. 585 c.p.c., è fatto divieto al Conservatore dei Registri Immobiliari presso il Servizio di pubblicità immobiliare dell'Agenzia delle entrate di trascrivere il presente decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca di cui all'allegata nota"*. In caso di revoca dell'aggiudicazione le somme erogate saranno restituite direttamente all'Istituto di Credito mutuante senza aggravio di spese per la procedura.

4. Nel medesimo termine fissato per il versamento del saldo del prezzo, l'aggiudicatario è tenuto anche al pagamento di un fondo spese pari al 10% del prezzo di aggiudicazione, con un importo minimo di € 2.000,00, destinato al pagamento degli oneri fiscali e tributari conseguenti all'acquisto

del bene, nonché al pagamento dei compensi spettanti a norma del decreto di pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale e vietata ogni

ministeriale n. 227 del 2015 al delegato incaricato della registrazione, trascrizione e voltura del decreto di trasferimento. L'importo complessivo di tali oneri accessori sarà tempestivamente comunicato dal delegato successivamente all'aggiudicazione.

Il delegato, unitamente al deposito della bozza del decreto di trasferimento, depositerà apposita certificazione relativa all'esatto e tempestivo versamento da parte dell'aggiudicatario del fondo spese.

Le somme a qualunque titolo versate dall'aggiudicatario saranno preventivamente imputate al pagamento degli oneri accessori e delle spese e, quindi, al pagamento del saldo del prezzo.

Il mancato versamento entro il termine di quanto complessivamente dovuto (sia a titolo di saldo del prezzo, sia a titolo di oneri accessori) comporterà la decadenza dall'aggiudicazione e la perdita della cauzione.

RENDE NOTO

- che la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano (anche in relazione al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380) con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive. La vendita è a corpo, non a misura.

Eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo;

- che la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o la mancanza di qualità, ne potrà essere revocata per alcun motivo.

Conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere ivi compresi, ad

adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni;

- che per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico edilizia, l'aggiudicatario, potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell'art.40 della legge 28 febbraio 1985, n.47 come integrato e modificato dall'art.46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento;

- che l'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti e sequestri che saranno cancellate a cura e spese della procedura;

- che, qualora l'aggiudicatario non lo esenti, il custode procederà alla liberazione dell'immobile ove esso sia occupato dal debitore o da terzi senza titolo, con spese a carico della procedura sino all'approvazione del progetto di distribuzione;

- che la partecipazione alle vendite giudiziarie non esonera gli offerenti dal compiere le visure ipotecarie e catastali e dall'accertare il regime fiscale

applicabile all'acquisto;

- che maggiori informazioni, anche relative alle generalità del soggetto passivo della procedura esecutiva, possono essere fornite dal custode in epigrafe indicato a chiunque vi abbia interesse.

1. che in base a quanto disposto dall'art. 624 bis c.p.c., il Giudice dell'esecuzione può, sentito il debitore, sospendere, per una sola volta, il processo fino a ventiquattro mesi, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo. L'istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte d'acquisto nel caso di vendita senza incanto, o fino a quindici giorni prima dell'incanto;

2. che, in base a quanto disposto dall'art. 161 bis disp. att. c.p.c., il rinvio della vendita può essere disposto solo con il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi degli articoli 571 e 580 c.p.c.;

3. che qualora non venga versata al delegato la somma per il pagamento del contributo per la pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche (ovvero non gli sia fornita la prova del pagamento diretto nei termini indicati nell'ordinanza di vendita) e la pubblicazione non abbia a causa di ciò luogo, il giudice dichiarerà, ai sensi dell'art. 631 bis c.p.c., l'estinzione del processo.

INFORMA

che la presentazione delle offerte e la partecipazione alla vendita presuppongono l'integrale conoscenza dell'ordinanza di delega, del presente atto di avviso, della perizia di stima e delle relative integrazioni, nonché ogni altra informazione inerente alle modalità e le condizioni di vendita e lo stato di fatto e di diritto del bene staggito desumibili dal fascicolo processuale.

Il presente avviso di vendita è, altresì, consultabile sul Portale delle vendite

pubbliche di cui all'art. 490, co. 1 c.p.c. e sui seguenti siti internet almeno

45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte a cura del
delegato:

- Astegiudiziarie.it;

Per quanto qui non previsto, si applicano le direttive di cui all'ordinanza di
delega e le vigenti disposizioni di Legge.

Inoltre gli offerenti possono ottenere delucidazioni sulle modalità di
partecipazione alla vendita telematica dal Custode e dal Delegato, nonché
assistenza per la compilazione ed il deposito della offerta dai medesimi
soggetti nonché dal Gestore incaricato della vendita, secondo quanto
indicato nel relativo portale.

Sciacca, li 25.02.2026

Professionista Delegato

Avv. Agata Libassi